

REGOLAMENTO ELETTORALE

(Delibera del Comitato dei Delegati del 9 maggio 2014, come modificata in data 21 febbraio 2025 – Approvato con Ministeriale del 5 agosto 2025 – G.U. Serie Generale n. 197 del 26 agosto 2025)

Art. 1 - Attribuzione dei seggi ai collegi elettorali

1. I Delegati, nel numero individuato dall'art. 12 dello Statuto, sono eletti in collegi elettorali coincidenti con i distretti di Corte d'Appello.
2. Il numero dei Delegati da eleggere in ciascun collegio è determinato con le seguenti modalità:
 - a) il Consiglio di Amministrazione ricava il numero base dividendo il numero degli iscritti alla Cassa per il numero dei delegati da eleggere; a tal fine il numero degli iscritti è individuato in coloro che risultano essere iscritti alla Cassa al giorno antecedente l'indizione delle elezioni;
 - b) ciascun collegio elegge un numero di delegati pari al numero intero ricavato dividendo il numero dei propri iscritti, individuati con le modalità di cui alla lettera a), per il numero base, salvo quanto stabilito alle successive lettere c) e d);
 - c) ogni collegio elegge almeno un Delegato, anche se il numero degli iscritti è inferiore al numero base;
 - d) indipendentemente dal numero degli iscritti, ad ogni collegio non può essere assegnato un numero di delegati superiore a 10.
3. I rimanenti seggi sono assegnati con il conto dei resti che è determinato sottraendo dal numero complessivo dei Delegati quelli attribuiti a ciascun collegio elettorale ai sensi del comma precedente. I seggi così individuati sono assegnati, fino ad esaurimento, ai collegi con i maggiori resti in ordine decrescente.



Art. 2 - Decorrenza della carica

1. Il Comitato dei Delegati e i suoi componenti rimangono in carica quattro anni, a decorrere dal primo gennaio successivo alla scadenza del precedente Comitato e scadono il 31 dicembre del quarto anno.

Il nuovo Comitato si insedia entro il 20 gennaio.

2. Se dichiarata la cessazione della carica per decadenza, dimissioni o altra causa, il Delegato è sostituito con il primo candidato non eletto della medesima lista. Ove non possibile, si ricorre al primo candidato non eletto delle altre liste concorrenti nel medesimo collegio elettorale, seguendo l'ordine dei maggiori resti residuati.

Se la Commissione Elettorale Centrale verifica che neppure in tale modo può avvenire la sostituzione, si procede, ai sensi dell'art. 13, ad elezioni suppletive nel collegio elettorale interessato. Le elezioni suppletive non verranno indette nell'ultimo anno del mandato.

3. Il mandato del delegato subentrante decorre dalla sua proclamazione. In caso di durata inferiore ai due anni, il mandato non è computato ai fini dell'art. 13 comma 1 dello Statuto.

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo - Assegnazione dei seggi a ciascuna lista

1. Il Comitato dei Delegati è eletto a suffragio diretto sulla base di liste concorrenti.

2. Hanno diritto di elettorato attivo gli iscritti alla Cassa al trentesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni. Gli avvocati iscritti esclusivamente nell'albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori sono iscritti nell'elenco degli elettori dell'Ordine del luogo del domicilio professionale.

3. Hanno diritto di elettorato passivo gli avvocati iscritti alla Cassa in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 dello Statuto.



4. In ogni lista il numero di candidati non può essere superiore a quello dei Delegati eleggibili nel collegio e, fatta eccezione per le liste uninominali e binominali, ogni genere è obbligatoriamente rappresentato. La rappresentanza di genere, nelle liste superiori a due candidati, deve essere rispettata, al momento della presentazione delle stesse, in misura non inferiore ad un terzo calcolata con arrotondamento matematico all'unità, a pena di inammissibilità della lista.

5. Non si può essere candidati in più liste, né in un collegio elettorale diverso da quello in cui si è iscritti quali elettori.

6. Il riparto dei seggi tra le liste di ogni collegio avviene con le seguenti modalità:

a) la somma dei voti validi riportati da ciascuna lista in tutto il collegio elettorale viene divisa per 1, 2, 3, 4 e via di seguito sino a concorrenza del numero dei delegati da eleggere;

b) tra i quozienti così ottenuti, ordinati in modo decrescente, vengono individuati i maggiori in numero uguale a quello dei delegati spettanti al Collegio;

c) ad ogni lista sono attribuiti tanti Delegati quanti sono i quozienti come determinati dalla lettera b) che precede; i seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati ai candidati nell'ordine risultante dalla stessa;

d) se due o più liste riportano parità di quozienti, la priorità in graduatoria è attribuita al candidato appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nel collegio, oppure, in via gradata, al candidato appartenente al genere meno rappresentato nel Collegio, al candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa, al candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, infine, al candidato di più giovane età anagrafica;

e) se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste del collegio secondo l'ordine dei quozienti.



Art. 4 – Indizione delle elezioni

1. Il Presidente della Cassa, entro il primo marzo dell'anno in cui scade il mandato del Comitato dei Delegati, indice le elezioni e ne dà contestuale comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il quale determina immediatamente il "numero base" e i seggi attribuiti ad ogni collegio, secondo quanto previsto dall'art. 1.

Il Presidente della Cassa inoltre fissa le operazioni di voto per tutti i circondari da completarsi entro il 15 ottobre in cinque giorni consecutivi da lunedì a venerdì, indicando l'orario di chiusura delle votazioni del venerdì alle ore 13.00 e disponendo che le Commissioni Elettorali Circondariali svolgano le operazioni ai sensi dell'art. 5 comma 2.

2. Il Presidente della Cassa, entro cinque giorni dalla indizione delle elezioni, invia a mezzo posta elettronica certificata, oppure con altro mezzo idoneo:

- a) la comunicazione ad ogni Ordine affinché costituisca la Commissione Elettorale Circondariale con le modalità e nei termini previsti dall'art. 5;
- b) la comunicazione al Consiglio Nazionale Forense e al Ministero della Giustizia affinché designino i membri di loro competenza della Commissione Elettorale Centrale, nel termine di cui al successivo art. 7;
- c) ad ogni Ordine il numero dei delegati spettanti ad ogni Collegio, come determinato dal Consiglio di Amministrazione;
- d) ad ogni ordine ed al CNF la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata della Commissione Elettorale Centrale di cui all'art. 7, ultimo comma.

3. Il Presidente invia ad ogni Ordine entro 15 giorni antecedenti la data fissata per le votazioni l'elenco degli iscritti alla Cassa aventi diritto al voto, appartenenti al Collegio, raggruppati per Ordine circondariale.



Art. 5 – Commissione Elettorale Circondariale

1. Il Consiglio dell'Ordine, entro 10 giorni dalla comunicazione della indizione delle elezioni, costituisce la Commissione Elettorale Circondariale, designandone il Presidente e sei membri individuati tra gli elettori appartenenti all'Ordine, avvertendoli delle incompatibilità di cui al successivo art. 14.

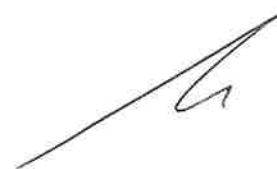
Agli Ordini con più di duemila iscritti è data facoltà di aumentarne la composizione sino al massimo di 20 membri oltre al Presidente.

2. La Commissione Elettorale Circondariale fissa la sede e l'orario della votazione, fermo l'orario di chiusura ai sensi dell'art. 4, comma 1; entro il 30 marzo affigge all'albo dell'Ordine e pubblica sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine il manifesto con l'indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle liste, nonché del luogo di svolgimento, dei giorni e degli orari della votazione. Entro il 30 giugno affigge all'albo e pubblica sul medesimo sito istituzionale il manifesto contenente le liste elettorali ammesse.

3. Ogni Consiglio dell'Ordine ha facoltà di adottare a propria cura e spese ulteriori forme di pubblicità.

4. La Commissione Elettorale Circondariale si avvale della segreteria del Consiglio dell'Ordine che l'ha costituita ed ha domicilio elettronico, agli effetti del presente Regolamento, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale dell'Ordine.

5. La Commissione Elettorale Circondariale è validamente costituita con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.



Art. 6 – Commissione Elettorale Distrettuale

1. I Presidenti degli Ordini del collegio elettorale, riuniti anche in conferenza telematica, entro quindici giorni dalla comunicazione della indizione delle elezioni, designano tra gli elettori del collegio elettorale i sette membri effettivi che vanno a comporre la Commissione Elettorale Distrettuale costituita presso il Consiglio dell'Ordine distrettuale.
2. La Commissione Elettorale Distrettuale è presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa e, in caso di parità, di iscrizione all'Albo e, in caso di ulteriore parità, con maggiore anzianità anagrafica.
3. La Commissione Elettorale Distrettuale provvede agli adempimenti di cui all'art. 8 del presente Regolamento, anche riunendosi in conferenza telematica.
4. La segreteria dell'Ordine distrettuale funge anche da segreteria della Commissione Elettorale Distrettuale ed ha domicilio elettronico, agli effetti del presente Regolamento, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale dell'Ordine.
5. La Commissione Elettorale Distrettuale è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 7 – Commissione Elettorale Centrale

1. La Commissione Elettorale Centrale è costituita dal Presidente presso la sede della Cassa.
2. Essa è composta da sette avvocati con anzianità di iscrizione alla Cassa non inferiore a quindici anni ed in possesso dei requisiti di candidabilità. Possono comunque essere nominati come componenti della Commissione anche gli avvocati che abbiano esaurito il limite dei tre mandati presso Cassa Forense, fermi gli altri requisiti.



3. Tre componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, due dal Consiglio Nazionale Forense e due dal Ministero della Giustizia, i quali alla prima riunione nominano il Presidente.
4. La nomina deve essere fatta pervenire - anche con modalità telematica - al Presidente della Cassa entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente art. 4, comma 2, lettera b).
5. La Commissione Elettorale Centrale provvede alla proclamazione degli eletti ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, decide sui reclami di cui agli artt. 9 e 12 e provvede alle sostituzioni con le modalità di cui all'art. 2 comma 2.
6. La Commissione Elettorale Centrale ha domicilio elettronico, agli effetti del presente Regolamento, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata appositamente dedicato dall'Ente.
7. La Commissione Elettorale Centrale è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 8 – Liste dei candidati

1. Le liste dei candidati, con le dichiarazioni, i documenti e le sottoscrizioni di cui ai commi successivi, sono depositate in originale a pena di irricevibilità, presso la Commissione Elettorale dell'Ordine distrettuale entro le ore 12.00 del 15 maggio.
2. I candidati sottoscrivono la lista per accettazione, indicano le proprie generalità, l'indirizzo di posta elettronica certificata e, contestualmente, producono la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 dello Statuto, allegando altresì il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Cassa Forense aggiornato a data successiva l'indizione delle elezioni.



3. La lista può essere distinta con un motto ed è presentata da un elettore del collegio, anche se candidato, il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

4. La lista è sottoscritta, oltre che dal presentatore, da almeno altri 50 elettori del Collegio non candidati, se questo ha un numero di elettori inferiore a 1500; da 150 se il numero degli elettori è superiore e sino a 3000; da 200 elettori se superiore. Ogni elettore può sottoscrivere soltanto una lista, pena l'esclusione della sua sottoscrizione da tutte le liste.

5. Le sottoscrizioni degli elettori, integrate con il nome, il cognome ed il Foro di appartenenza del firmatario, devono essere apposte su fogli, ciascuno dei quali deve già riportare: l'indicazione della competizione elettorale, i nominativi dei candidati ed il relativo Foro di appartenenza nonché l'eventuale motto della lista.

6. Le sottoscrizioni degli elettori sono autenticate dal Presidente, o dal Consigliere Segretario dell'Ordine di appartenenza, da uno o più Consiglieri dell'Ordine delegati dal Presidente, o da un Delegato della Cassa facente parte del distretto della Corte di Appello ove si tiene il Collegio elettorale.

L'autentica delle sottoscrizioni può essere sostituita dalla allegazione di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

7. Entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle liste elettorali, la Commissione Elettorale Distrettuale numera le liste secondo l'ordine di presentazione e verifica la tempestività e la regolarità della presentazione delle stesse. Trasmette entro i successivi cinque giorni le liste dichiarate tempestive e regolari a Cassa ai fini della verifica della regolarità delle dichiarazioni rese e della sussistenza dei requisiti statutari e del presente regolamento.

Contestualmente trasmette il verbale delle operazioni compiute con il relativo provvedimento in via telematica a tutti i presentatori delle liste, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato.



8. La Cassa trasmette entro i trenta giorni successivi, a mezzo pec, alle Commissioni Elettorali Distrettuali gli esiti delle rispettive verifiche.

9. La Commissione Elettorale Distrettuale entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto 8, delibera sull'ammissione delle liste e dei relativi candidati e dispone l'affissione di copia integrale del provvedimento all'albo e sul sito istituzionale degli Ordini del circondario e lo comunica a tutti i presentatori delle liste, indicando la facoltà di proporre reclamo ai sensi del presente Regolamento.

10. La Commissione Elettorale Distrettuale provvede senza ritardo alla predisposizione del manifesto contenente le liste elettorali ammesse secondo il numero d'ordine di presentazione, l'eventuale motto ed i cognomi e nomi dei candidati ammessi e lo trasmette alle Commissioni Elettorali Circondariali del distretto a mezzo posta elettronica per le incombenze previste dall'art. 5, comma 2.

Art. 9 – Reclami prima delle votazioni

1. Ogni elettore del Distretto, entro e non oltre dieci giorni dalla affissione della delibera di ammissione o esclusione delle liste, può proporre reclamo avverso le operazioni ed i provvedimenti delle Commissioni Elettorali Circondariali e della Commissione Elettorale Distrettuale emessi prima dell'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito a mezzo pec presso la Commissione Elettorale Centrale.

2. La Commissione Elettorale Centrale, entro tre giorni dal deposito del reclamo, ne trasmette copia a tutti i candidati del collegio elettorale di competenza all'indirizzo pec dichiarato, i quali hanno facoltà di depositare memorie difensive entro il terzo giorno successivo alla comunicazione, a pena di inammissibilità.



3. La Commissione Elettorale Centrale decide, senza formalità di procedura, ma con obbligo di motivazione, entro dieci giorni dal termine di scadenza del deposito delle eventuali memorie difensive e comunica immediatamente, a mezzo pec, il provvedimento al reclamante, a tutti i presentatori delle liste del Collegio interessato e alla Commissione elettorale che ha emesso il provvedimento impugnato.

In caso di accoglimento del reclamo, la Commissione Elettorale Distrettuale provvederà alla ristampa ed affissione del manifesto di cui all'art. 8, ultimo comma.

Art. 10 – Votazioni

1. Le Commissioni Elettorali Circondariali ricevono dalla Cassa le schede elettorali in formato cartaceo e ne curano la custodia. In tempo utile provvedono ad allestire il seggio elettorale e ad affiggere il manifesto predisposto dalla Commissione Elettorale Distrettuale all'esterno ed all'interno delle sale di votazione.

2. Il voto è personale e segreto, espresso nelle sezioni elettorali individuate ai sensi dell'art. 5 comma 2, su scheda elettorale vidimata dalla Commissione Elettorale Circondariale tale da non consentirne la riconoscibilità.

3. Ogni votante deve essere registrato negli elenchi degli elettori forniti dalla Cassa a ciascun Consiglio dell'Ordine. È ammesso soltanto il voto di lista, che può essere espresso anche con indicazione del numero o del motto, ovvero del nominativo di uno o più dei candidati della lista che si intende votare.

4. Le Commissioni Elettorali Circondariali, previa verifica della corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti, iniziano le operazioni di spoglio immediatamente dopo la chiusura dei seggi elettorali e le concludono entro le ore 13.00 del lunedì successivo.

5. Dello spoglio è redatto verbale in duplice originale, sottoscritto dai componenti della Commissione Elettorale.



6. Un originale del verbale è conservato dal Consiglio dell'Ordine - insieme con gli atti, la lista di votazione e le schede - per il periodo di un anno. L'altro originale è spedito alla Commissione Elettorale Centrale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 48 ore dalla sua redazione.

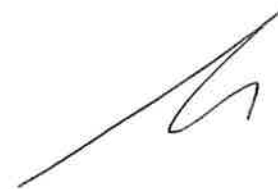
7. In alternativa al sistema di voto cartaceo, il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha facoltà di adottare il sistema di voto elettronico con modalità che garantiscano l'osservanza dei principi di libertà, segretezza, sicurezza e unicità del voto.

Art. 11 – Proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale Centrale, recepiti i risultati del voto e acquisite le attestazioni di cui all'art. 7 del Regolamento Generale della Cassa, verifica per ciascuno degli eletti la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di eleggibilità, attribuisce i seggi ai sensi dell'art. 3 comma 6 del presente regolamento e procede alla loro proclamazione.

2. La Commissione Elettorale Centrale cura la pubblicazione della proclamazione degli eletti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro quaranta giorni dalla chiusura dei seggi elettorali, dandone contestuale comunicazione alla Cassa ed al Consiglio Nazionale Forense.

3. A seguito della proclamazione il Presidente della Cassa informa tempestivamente a mezzo pec gli eletti e gli Ordini dell'esito delle elezioni.



Art. 12 – Reclami dopo le votazioni

1. Ogni elettore del distretto può proporre reclamo alla Commissione Elettorale Centrale contro le operazioni di voto e la proclamazione degli eletti del collegio elettorale di appartenenza entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della proclamazione degli eletti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il reclamo, a pena di inammissibilità, è inviato alla Commissione Elettorale Centrale all'indirizzo di posta elettronica certificata appositamente dedicato da Cassa Forense.

2. La Commissione Elettorale Centrale, entro tre giorni dal deposito del reclamo, ne trasmette copia a tutti i candidati del collegio elettorale agli indirizzi pec indicati nelle liste, i quali hanno facoltà di depositare a mezzo pec memorie difensive entro il terzo giorno successivo alla comunicazione.

3. La Commissione Elettorale Centrale ammette la verifica delle schede solo in caso di reclamo specificamente motivato, acquisendo il materiale elettorale.

4. La Commissione Elettorale Centrale decide, senza formalità di procedura ma con obbligo di motivazione entro dieci giorni dal termine di scadenza del deposito delle eventuali memorie difensive e comunica immediatamente a mezzo pec il provvedimento al reclamante, alle parti che hanno partecipato al contraddittorio e al Presidente della Cassa.

5. Le operazioni di voto svolte presso un Ordine ed annullate dalla Commissione Elettorale Centrale non sono ripetute se i voti degli elettori di tale Ordine non influiscono sui risultati complessivi del collegio elettorale.

In caso contrario, il Presidente della Cassa fissa un termine entro il quale gli Ordini interessati provvedono alla ripetizione delle operazioni di voto.

6. Il Comitato dei Delegati è comunque insediato e svolge le sue funzioni senza la partecipazione dei delegati la cui elezione è stata annullata.

7. Il mandato dei delegati eletti nelle elezioni ripetute scade contestualmente a quello dell'intero Comitato dei Delegati.



Art. 13 – Elezioni suppletive

1. Il Presidente della Cassa, nel caso previsto dall'art. 2 comma 2, entro sette giorni dalla dichiarazione dell'evento da parte del Comitato dei Delegati o dall'accertamento della Commissione Elettorale Centrale, indice le elezioni suppletive fissando le operazioni di voto, da iniziarsi entro i successivi 90 giorni con le modalità di cui all'art. 4, ultimo comma e, nel medesimo termine, dà altresì comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo:

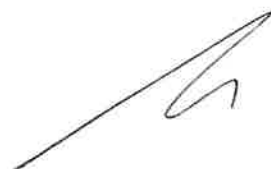
a) agli Ordini del collegio Elettorale interessato ai fini della costituzione della Commissione Elettorale Circondariale della indizione delle elezioni e della sua eventuale integrazione;

b) ai Presidenti degli Ordini del medesimo collegio ai fini della costituzione della Commissione Elettorale Distrettuale della indizione delle elezioni e della sua eventuale integrazione;

c) al Consiglio Nazionale Forense ed al Ministero della Giustizia ai fini della comunicazione alla Commissione Elettorale Centrale della indizione delle elezioni e della eventuale integrazione dei componenti di loro competenza; nel contempo trasmette ad ogni Ordine appartenente al Collegio interessato l'elenco degli iscritti alla Cassa aggiornato al giorno precedente quello di indizione delle elezioni suppletive.

Le eventuali integrazioni di cui ai punti a), b) e c) devono essere effettuate entro 7 giorni dalla succitata comunicazione.

2. La Commissione Elettorale Circondariale, entro quindici giorni dalla indizione delle elezioni, affigge il manifesto con l'indicazione delle modalità e dei termini di presentazione delle liste nonché del luogo di svolgimento, dei giorni e degli orari della votazione come previsto all'art. 5, comma 2.



3. Le liste dei candidati sono depositate, a pena di irricevibilità, presso la Commissione Elettorale dell'Ordine distrettuale entro le ore 12.00 del ventesimo giorno successivo alla data di affissione del manifesto di cui al comma precedente, richiamando integralmente per le modalità e le attività successive i commi da 2 a 8 dell'art. 8 del presente Regolamento, ad eccezione del termine di trenta giorni di cui all'art. 8, comma 8 secondo periodo, che viene ridotto a dieci giorni. Il documento unico di regolarità contributiva richiamato al comma 2 dell'art. 8 deve essere aggiornato a data successiva l'indizione delle elezioni suppletive.

4. La Commissione elettorale Distrettuale, entro due giorni dalla scadenza del termine per la proposizione dei reclami ovvero dalla comunicazione della decisione della Commissione Elettorale Centrale ex art. 9, comma 3, provvede alla predisposizione del manifesto contenente le liste elettorali ammesse secondo il numero d'ordine, l'eventuale motto ed i cognomi e nomi dei candidati e lo trasmette alle Commissioni Elettorali Circondariali del distretto a mezzo posta elettronica per l'affissione, da eseguirsi entro il giorno successivo.

5. I reclami prima delle votazioni, le votazioni, la proclamazione degli eletti ed i reclami dopo le elezioni sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del presente Regolamento.

Art. 14 – Incompatibilità

Il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione di Cassa Forense, il Presidente e i Consiglieri dell'Ordine che hanno autenticato le firme, i presentatori e i sottoscrittori delle liste nonché i candidati alla elezione non possono far parte delle Commissioni Elettorali di cui al presente Regolamento.



Art. 15 – Termini

I termini fissati dal presente Regolamento sono perentori. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo. Il sabato è considerato festivo.

Art. 16 – Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto ministeriale che lo approva.

